



***Servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni  
etnico-razziali e religiose***

*Progetto con il sostegno della Fondazione Italiana a finalità umanitarie  
Charlemagne ONLUS*

*ASGI Sede di Trieste, via Fabio Severo 31- Trieste (Italia)  
Tel. – Fax 040/368463 – e-mail: [walter.citti@asgi.it](mailto:walter.citti@asgi.it)*

*ASGI sede di Udine, via S. Francesco d'Assisi, 39- Udine (Italia)  
Tel. – Fax 0432/507115 – e-mail: [info@asgi.it](mailto:info@asgi.it)*

*ASGI Sede legale, Via Gerdil, 7 – 10152 Torino (Italia)  
Tel. fax. 011/4369158 – e-mail: [segreteria@asgi.it](mailto:segreteria@asgi.it)*

**TRIESTE 20 OTTOBRE 2010**

Preg.mo Dott. Ruggero Golino  
INPS  
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito  
00144 – ROMA - Via Ciro il Grande, 21  
PEC: [dc.prestazionisostegno reddito@postacert.inps.gov.it](mailto:dc.prestazionisostegno reddito@postacert.inps.gov.it)

Preg.mo Dott. Edoardo Gambacciani  
Ministero del Lavoro  
Direttore generale  
Direzione centrale politiche previdenziali  
Ministero del Lavoro  
Via Flavia, 6 - 00187 Roma  
[DGprevidenza@lavoro.gov.it](mailto:DGprevidenza@lavoro.gov.it)  
posta certificata: [dgpolicheprevidenziali@mailcert.lavoro.gov.it](mailto:dgpolicheprevidenziali@mailcert.lavoro.gov.it)

Preg. mo Dott. Luca Pacini  
ANCI Area Welfare, scuola e immigrazione  
Via dei Prefetti, 46  
00186 ROMA

—

e .p.c. Preg. mo Dott. Massimiliano Monnanni  
Direttore  
UNAR  
Ufficio nazionale Anti-Discriminazioni Razziali  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Pari Opportunità  
Largo Chigi, 19  
00187 ROMA

Preg.mi Sig.ri,

Sottoponiamo alla Vostra attenzione l'ordinanza con la quale il Giudice del Lavoro di Gorizia (n. 351 dd. 01.10.2010) ha accolto il ricorso proposto congiuntamente da un cittadino del Kosovo titolare del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) contro il Comune di Monfalcone e l'INPS per il diniego alla concessione ed erogazione dell'assegno INPS per le famiglie numerose previsto dall'art. 65 della L. n. 448/98 e successive modifiche.

Tale assegno familiare è previsto dall'art. 65 della L. n. 448/1998 che ha introdotto un requisito di cittadinanza italiana ai fini dell'accesso al beneficio sociale. Successivamente, l'art. 80 della l. n. 388/2000 ha esteso detto beneficio anche ai nuclei familiari ove il soggetto richiedente sia un cittadino comunitario. Con circolare n. 9 dd. 22/01/2010, l'INPS ha riconosciuto ai cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato politico o della protezione sussidiaria il diritto di accedere al suddetto assegno poiché l'art. 27 del Decreto legislativo 251/07, di recepimento della direttiva CE 2004 /83 (relativa all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apoliti, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa della protezione internazionale) ha riconosciuto il diritto per tali soggetti di godere del medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria. Fino a questo momento, tuttavia, le disposizioni amministrative non hanno mai esteso tale beneficio anche ai nuclei familiari ove il richiedente sia un cittadino di un paese terzo titolare di un permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti di cui all'art. 9 del T.U. immigrazione. Questo nonostante l'art. 11 c. 1 della direttiva europea n. 109/2003 preveda a favore dei lungo soggiornanti una clausola di parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali in materia di prestazioni di assistenza sociale e il legislatore italiano abbia recepito tale direttiva con il d.lgs. n. 3/2007 senza prevedere alcuna deroga all'applicazione di detto principio (né una deroga sarebbe ammissibile essendo l'assegno per i nuclei familiari numerosi una prestazione a sostegno del reddito in relazione ai carichi familiari e dunque prestazione essenziale secondo l'autonomo significato comunitario della definizione alla luce del considerando n. 13 della direttiva comunitaria n. 109/2003/CE).

Le disposizioni applicative dell'art. 65 della l. n. 448/1998 (D.M. 21.12.2000, n. 452) prevedono che la domanda per l'erogazione del beneficio debba essere presentata al Comune di residenza da uno dei due genitori in possesso del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria o dello status di rifugiato, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio. I Comuni sono dunque titolari del potere concessorio del beneficio, il quale tuttavia viene successivamente erogato dall'INPS sulla base degli elenchi dei nominativi trasmessi dai Comuni.

Il giudice del lavoro di Gorizia ha accolto il ricorso sostenendo che l'esclusione dei cittadini di paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti dal beneficio appare illegittima in considerazione del principio di parità di trattamento in materia di benefici di assistenza sociale previsto dalla direttiva comunitaria n. 109/2003 sui lungo soggiornanti, recepita dal d.lgs. n. 3/2007, senza che quest'ultimo abbia previsto alcuna deroga specifica in riferimento all'assegno INPS per le famiglie numerose.

Il giudice del lavoro di Gorizia ha dunque ordinato al Comune di Monfalcone e all'INPS di porre fine al trattamento discriminatorio e di corrispondere l'assegno per l'anno 2009 inclusi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

INPS e Comune di Monfalcone sono stati condannati anche al pagamento delle spese legali.

In sostanza, questo importante precedente giurisprudenziale ha riconosciuto il dovere delle amministrazioni coinvolte nel procedimento (INPS e Comuni) di riconoscere il principio di parità di trattamento tra cittadini extracomunitari titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e cittadini nazionali, principio derivante da una fonte di diritto comunitario e quindi di immediata e diretta applicazione nell'ordinamento italiano e che dunque impone la disapplicazione del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria previsto dalla legislazione interna difforme (Sull'obbligo di interpretazione conforme della norma di diritto interno ovvero, in caso di impossibilità, della sua disapplicazione in relazione alla norma di diritto comunitario, si veda in particolare Corte Cost., sentenza n. 389 dell'11 luglio 1989).

Conseguentemente, anche al fine di evitare ulteriori contenziosi che finiscono per arrecare danno alle amministrazioni locali in relazione al pagamento delle spese di lite in carico alla parte soccombente, l'ASGI chiede con la presente agli uffici competenti del Ministero del Lavoro, dell'INPS e all'ANCI di emanare apposite istruzioni amministrative affinché anche ai cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione europea titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti di cui all'art. 9 del T.U. immigrazione venga garantito l'accesso all'assegno familiare INPS per le famiglie numerose di cui alla l. n. 448/1998 in condizione di parità di trattamento con i cittadini italiani, analogamente a quanto già avvenuto per i rifugiati politici e i titolari della protezione sussidiaria con circolare INPS n. 9 dd. 22/01/2010.

Si trasmette copia di tale richiesta all'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali) affinché prenda in considerazione l'opportunità di formulare una raccomandazione ed un parere in merito, avvalendosi delle prerogative assegnategli dall'art. 7 c. 2 lett. b) e e) del D.lgs. n. 215/2003, in quanto Autorità Nazionale contro le discriminazioni razziali, costituita per effetto del recepimento della direttiva europea n. 2000/43/CE.

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.

**Dr. Walter Citti**

**Servizio di Supporto Giuridico contro le  
discriminazioni etnico- razziali e religiose  
ASGI**

**Progetto con il sostegno finanziario  
della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS**